



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'IPOTESI DI C.C.D.I. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI LUINO PARTE ECONOMICA ANNO 2025
(Parere n. 12/2025)

IL REVISORE DEI CONTI

Vista l'ipotesi di C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Luino parte economica anno 2025, sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte datoriale e dalla Delegazione trattante di parte sindacale in data 23.10.2025;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al succitato C.C.D.I. redatte in data 31.10.2025;

Preso atto che il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2025 agli utilizzi previsti all'art. 80 del CCNL 16/11/2022, è pari a Euro 457.884,65 (al netto della decurtazione per il rispetto del limite 2016 ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, pari a Euro 240,18);

Preso atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16/11/2022, per gli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16/11/2022, ammontano a Euro € 280.501,35, come si evince dalla documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO

- che il C.C.N.L. del personale del comparto prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dalle delegazioni trattanti è inviato a tali organismi entro 10 giorni, corredato da apposita relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle


norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

- che la normativa prevede espressamente che per l'inserimento di voci di parte variabile del C.C.D.I. le stesse, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 e del CCNL del personale del comparto, siano eventuali e non ricorrenti, voci di carattere occasionale da verificare e da ricostituire ogni anno nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme che regolano la materia;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di C.C.D.I. in oggetto relativo all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività con i vincoli di bilancio e con le norme in materia di contenimento della spesa del personale nonché sul rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In data, 04/11/2025.


IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Massimo Pozzi